

"Decreto competitività" DL 91/2014 novità fiscali per edilizia agevolazioni acquisto beni strumentali e modifiche all'ACE.

Con il DL 24 giugno 2014 n. 91, recante «*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*», vengono introdotte nuove misure fiscali a sostegno della competitività delle imprese italiane e per rilanciare la crescita economica.

Nello specifico, sono due le maggiori novità preannunciate: il riconoscimento alle imprese di un credito d'imposta nella misura del 15% delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali nuovi (macchinari e impianti) ovvero la fruizione, da parte dei soggetti IRPEF ed IRES, di un credito d'imposta commisurato all'eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nell'anno per "incapienza del reddito complessivo netto".

Credito d'imposta per investimenti in macchinari ed impianti (art. 18)

A partire dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015, viene riconosciuto un credito d'imposta IRPEF/IRES, pari al 15% delle spese sostenute per investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature, superiori ad un importo unitario di 10.000 euro, indicati nella divisione 28 della tabella ATECO 2007.

Il beneficio spetta a condizione che i nuovi investimenti siano incrementativi rispetto alla media delle spese, per macchinari ed attrezzature, sostenute nel quinquennio precedente, ossia che tali spese siano «in eccedenza rispetto alla media degli investimenti (...) realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti».

Tuttavia, **tale agevolazione non si applica agli investimenti:**

- **in beni mobili, compresi nella divisione 28** della tabella ATECO, d'importo unitario **inferiore a 10.000** euro;
- **in beni mobili non compresi nella divisione 28** della tabella ATECO e **beni immobili**.

Con riferimento alle modalità di fruizione del beneficio, il co. 4 dell'art. 18 del DL 91/2014 stabilisce che il credito d'imposta:

- è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
- può essere utilizzato solo in compensazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997);
- non concorre alla formazione del reddito dell'impresa, né alla base imponibile ai fini IRAP.
- Il credito d'imposta può essere revocato, con l'obbligo di "restituzione" in alcuni casi specifici.

ACE – Modifiche alla disciplina (art. 19)

Il "Decreto competitività" contiene, altresì, delle modifiche alla disciplina dell'ACE (aiuto crescita economica), prevedendo da un lato la facoltà di convertire le "eccedenze ACE" in credito d'imposta per il pagamento dell'IRAP e, dall'altro, il "potenziamento" per le sole società quotate in borsa.

Come noto, per favorire la capitalizzazione delle imprese, il DL 201/2011 convertito, con modificazioni dalla legge 214/2011, ha introdotto l'ACE - Aiuto alla crescita economica, che prevede la deduzione dalle imposte sul reddito di un importo percentuale (cd. rendimento nozionale) correlato all'accantonamento di utili a riserva o all'aumento di capitale (con apporti in denaro da parte dei soci). Tale deduzione è stata "potenziata" dalla legge di Stabilità 2014 al 4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il 2016.

A tal riguardo, l'art. 19, co. 1, lett. b), del DL 91/2014 ha introdotto, a regime, la facoltà, sia per i soggetti IRPEF che IRES, di beneficiare, nelle ipotesi di incapienza del reddito complessivo netto, di un credito d'imposta pari all'eccedenza del rendimento nozionale, da utilizzare per il pagamento dell'IRAP. Tale facoltà può essere esercitata a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, ossia con la presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2015).

In particolare, per determinare la misura del credito d'imposta, su tale "eccedenza":

- i soggetti IRES, applicano l'aliquota del 27,5% (art. 77 del D.P.R. 917/1986- TUIR);
- i soggetti IRPEF, applicano le aliquote corrispondenti ai relativi scaglioni di reddito (art. 11 del D.P.R. 917/1986- TUIR).

In ogni caso, si ricorda che resta ferma la regola generale secondo cui, ove la deduzione spettante sia maggiore del reddito imponibile, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi (Cfr. art.1, comma 4, D.L. 201/2011 e art.3, comma 3, del D.M. 14 marzo 2012).

In sostanza, per le imprese che hanno chiuso gli esercizi in perdita o con redditi incapienti, viene attribuita la facoltà di scelta tra:

- "riportare a nuovo", ossia nei periodi d'imposta successivi, tale eccedenza;
- convertire tale eccedenza in credito d'imposta, da utilizzare per il pagamento dell'IRAP.

Sempre in ambito ACE viene, inoltre, "potenziata" l'agevolazione per le società che si quotano nei mercati regolamentati italiani ed europei.

In particolare, per tali società è riconosciuto un incremento del 40% della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente.

In ogni caso, anche a seguito del suddetto incremento l'importo massimo agevolabile non può eccedere il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio per il quale viene determinata l'imposta.

Tale potenziamento dell'agevolazione vale per il periodo di imposta in cui avviene l'ammissione ai mercati regolamentati e per i due successivi. Dal terzo esercizio successivo a quello di quotazione, la variazione in aumento del capitale proprio torna ad essere determinata nei modi ordinari, senza tenere conto dell'incremento del 40%.

Tuttavia, tale misura è riservata esclusivamente alle società che:

- sono state ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati entro il 25 giugno 2014;
- ricevono l'autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale autorizzazione deve attestare la compatibilità dell'impresa con il mercato regolamentato.

Rif. <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/24/14G00105/sg>